

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1579 del 28/03/2023
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta GB CATALYST S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Cesena ζ Via Capannaguzzo n. 3681. Modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1640 del 28/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto MARZO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **GB CATALYST S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681**. **Modifica** dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i..

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **GB CATALYST S.r.l.** è in possesso di **autorizzazione unica alla gestione rifiuti** rilasciata con DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativa all'impianto di messa in riserva R13 e recupero R12 di rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di **Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681**;
- con documentazione acquisita al PG n. 109161 del 01.07.2022, la ditta **GB CATALYST S.R.L.** chiede la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica suddetta, riguardante in particolare i seguenti aspetti:
 - inserimento del codice pericoloso **EER 160807*** *catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose* per le operazioni di recupero **R13** e **R12** per un quantitativo pari a 42 t di stoccaggio istantaneo e 546 t/anno, con individuazione dei codici EER dei rifiuti prodotti dall'operazione R13, senza modificare il quantitativo complessivo di rifiuti gestiti presso l'impianto;
 - ridenominazione dell'**emissione E2** da “stoccaggio di involucri metallici” a “stoccaggio di involucri metallici e isolanti”;
- la domanda presentata ricomprende la modifica dei seguenti titoli autorizzativi:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **GB CATALYST S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 117514 del 15.07.2022;
- la nota PG n. 144200 del 02.09.2022, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 22.09.2022;
- la nota acquisita al PG n. 152780 del 15.09.2022, con cui il Comune di **Cesena – Settore Ambiente e Tutela del Territorio** ha trasmesso il proprio parere, da cui risulta quanto segue:

- *“Scarichi di acque reflue: la ditta ha presentato una dichiarazione che nulla è cambiato rispetto agli scarichi pertanto la modifica non riguarda l'autorizzazione allo scarico.*
- *Acustica ambientale: considerata la Dichiarazione del Tecnico Competente in acustica (...), che attesta l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del nulla osta acustico allegato alla Determinazione Dirig. 3380 del 20 luglio 2020, si esprime parere favorevole”.*
- la nota PG n. 153219 del 20.09.2022 con cui questo Servizio ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- la nota PG n. 160758 del 29.09.2022, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa per la seduta della conferenza del 22.09.2022;
- la nota acquisita al PG n. 164504 del 07.10.2022, con cui il Comune di **Cesena – Settore Governo del Territorio** ha trasmesso il proprio parere favorevole riguardo agli aspetti edilizio/urbanistici, purché la modifica ad oggetto non comporti la realizzazione di opere che eccedano gli interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 7.6.6 comma 1 delle Norme del PUG.

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 22.09.2022, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Atteso che, con nota PG n. 168863 del 13.10.2022, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 22.09.2022, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota acquisita al PG n. 191054 del 21.11.2022, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, con la quale chiede, tra l'altro, le seguenti ulteriori modifiche all'interno dei quantitativi già autorizzati:

- l'inserimento del codice pericoloso EER 160121* *“componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 160111, 160113 e 160114”* per le operazioni di recupero R13 (preliminare) - R12 e per la sola operazione R13 in caso di marmitte prive di valore economico derivanti dalla selezione interna.
- l'inserimento del codice pericoloso EER 160807* per la sola operazione R13 sia per le marmitte prive di valore economico derivanti dalla selezione interna sia per i rifiuti costituiti dalla ceramica interna proveniente da terzi;

Tenuto conto che con nota PG n. 214076 del 30.12.2023 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta e contestualmente è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 01.02.2023;

Dato atto che nella seduta tenutasi in data 01.02.2023 la Conferenza ha deciso di aggiornare i lavori ad una successiva seduta fissata per il giorno 16.02.2023, al fine di acquisire da parte dell'azienda specifici approfondimenti in merito alla velocità di aspirazione per l'emissione E1 e al flusso gestionale dei rifiuti gestiti in R13-R12, come comunicato alla ditta con nota PG n. 18920 del 02.02.2023;

Vista la documentazione trasmessa dalla ditta con nota acquisita al PG n. 26464 del 14.02.2023, in riscontro alla nota sopraccitata;

Visti gli esiti della seduta del 16.02.2023, nella quale la Conferenza dei Servizi, alla luce dell'istruttoria svolta, ha espresso all'unanimità **parere favorevole** alle modifiche all'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto;

Acquisita al PG n. 31391 del 21.02.2023 la relazione tecnica istruttoria sulle matrici rifiuti ed emissioni in atmosfera, resa dal Servizio Territoriale di Arpae nella seduta della Conferenza del 16.02.2023;

Vista la nota PG n. 32964 del 23.02.2023, con cui il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 16.02.2023 è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 23.03.2023;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

- Dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del Nulla Osta Acustico, datata 30.06.2022, a firma del tecnico competente (PG n. 109161 del 01.07.2022);
- Relazione tecnica, Rev. Novembre 2022, a firma del tecnico incaricato (PG n. 191054 del 21.11.2022);
- Tavola Architettonica n. 2 Planimetria Lay out Rifiuti – Emissioni, rev. 4 del 18.11.2022, scala 1:100, a firma del tecnico incaricato (PG n. 191054 del 21.11.2022);
- “Manuale Operativo di Gestione dell'impianto” Rev. 5 di Febbraio 2023 a firma del legale rappresentante (PG n. 26464 del 14.02.2023);

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva agli artt. 4 e 5 prevede, tra l'altro, che:

- nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgono due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione;
- per l'operazione di messa in riserva **R13** l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi espressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €) e per 250,00 €/t la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti pericolosi (con un importo minimo pari a 30.000,00 €);
- per le operazioni di recupero **R12** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €) nel caso di rifiuti non pericolosi e per 15,00 €/t (con un importo minimo pari a 100.000,00 €) nel caso di rifiuti pericolosi;

Dato atto che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sottoposti a messa in riserva (operazione R13) presso l'impianto sarà pari a 395 t e quella per i rifiuti pericolosi sottoposti a

messa in riserva (operazione R13) presso l'impianto sarà pari a 5 t;

Dato atto che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente ad operazione di recupero R12 sarà pari a 364 t/anno e che il quantitativo di rifiuti pericolosi che verrà avviato complessivamente ad operazione di recupero R12 sarà pari a 546 t/anno;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

- $5 \text{ t} \times 250,00 \text{ €/t} + 395 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} = \text{€ } 56.550,00$ (per l'operazione R13 dei rifiuti pericolosi e non pericolosi)
- $546 \text{ t} \times 15,00 \text{ €/t} + 364 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \text{€ } 12.558,00$ (per le operazioni R12-R13 dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, con un importo minimo pari a **100.000,00 €**);

pertanto l'importo complessivo della garanzia finanziaria che dovrà essere prestata è pari a **156.550,00 €**;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12.07.2022, con particolare riferimento al cap. 12 della Relazione Generale e all'art. 21 delle NTA;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area non disponibile per la localizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti;

Richiamato il sopraccitato parere del Comune di Cesena, acquisito al PG n. 164504 del 07.10.2022, favorevole riguardo agli aspetti edilizio/urbanistici purché la modifica ad oggetto non comporti la realizzazione di opere che eccedano gli interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 7.6.6 comma 1 delle Norme del PUG;

Dato atto che le modifiche richieste non comportano tali tipologie di opere;

Acquisito al PG n. 17301 del 31.01.2023 il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta **GB CATALYST S.r.l.**;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto per la ditta **GB CATALYST S.r.l.** in data 06.02.2023 tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere le modifiche avanzate dalla ditta **GB CATALYST S.r.l.** **modificando l'autorizzazione unica** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le modifiche sostanziali di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad*

Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenda Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di modificare** l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla ditta **GB CATALYST S.r.l.** con DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i., con sede legale e impianto sito in Comune di **Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681** come di seguito riportato;
2. **di dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, la presente modifica all'autorizzazione vigente ricomprende e sostituisce:
 - modifica autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato A);
 - modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato D);
3. **di approvare** i seguenti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i.:
 - l'allegato **A “Gestione rifiuti”**;
 - l'Allegato **D “Emissioni in atmosfera”**;
4. **di dare atto** che l'**Allegato A e l'Allegato D** alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i.;
5. **di precisare** che, con nota PG n. 152780 del 15.09.2022, il Comune di Cesena ha preso atto della dichiarazione in merito all'impatto acustico, con la quale il T.C.A. dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del nulla osta di cui all'allegato E della DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i.;
6. **di stabilire** che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 156.550,00 €**.

- b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i. maggiorata di due anni;
 - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca del presente atto previa diffida;**
7. **di stabilire che l'attività nella nuova configurazione oggetto delle modifiche, con particolare riferimento ai codici di rifiuti EER in ingresso, potrà essere avviata a decorrere dalla data di accettazione da parte di Arpae delle garanzie finanziarie di cui al punto 6 sopra riportato;**
8. di **precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i. non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**
9. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa

vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

10. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

11. **di fare salvi:**

- i diritti di terzi;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 101/20;
- quanto previsto dalla normativa antincendio;
- quant'altro previsto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i. per quanto applicabile all'impianto;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

12. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

13. **di dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

14. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti*

*documento firmato digitalmente

ALLEGATO A

GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

La gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di **Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681** è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Operazione di Recupero	Stoccaggio istantaneo [t]	Stoccaggio annuo [t/anno]
A	160117 - metalli ferrosi	R13	395	9.925
	160118 - metalli non ferrosi			
	160122 - componenti non specificati altrimenti			
	160801 - catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)		5	75
	160807* - catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose			
	160121* - componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114			
B	160801 - catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13 - R12 [^]	28	364
	160807* - catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose		42	546
	160121* - componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114			

[^] l'operazione R12 viene effettuata esclusivamente su catalizzatori comprensivi di involucro

3. l'impianto deve essere gestito conformemente alle procedure descritte nel "Manuale Operativo di Gestione dell'impianto" Rev. 5 - Febbraio 2023, nonché alla perimetrazione e suddivisione

negli specifici settori, così come individuati nell'Elaborato grafico "Tavola 2 – Planimetria Lay-out Rifiuti – Emissioni" Rev. 04 del 18/11/2022;

4. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise ed i cartelli verticali nei quali viene indicato il settore (es. area di conferimento, area stoccaggio catalizzatori selezionati, ecc.) e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es. codice EER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
5. la planimetria relativa all'organizzazione del centro di raccolta, "Tavola 2 - Planimetria Lay-out Rifiuti - Emissioni" Rev. 04 del 18/11/2022, deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
6. nelle aree esterne servite dal sistema di trattamento delle acque di prima pioggia i rifiuti possono essere stoccati solo in contenitori;
7. nel registro di carico e scarico dovranno essere riportate informazioni aggiuntive sulla composizione e sull'aspetto esteriore dei rifiuti "*generici*" eventualmente gestiti presso l'impianto (codice EER 160122 e 160121*) e non riportare la sola descrizione generica "*componenti non specificati altrimenti*" o "*componenti pericolosi*";
8. tutte le operazioni di carico/scarico e stoccaggio dei rifiuti dovranno essere effettuate all'interno dell'area impermeabilizzata in cui è stato previsto ed autorizzato il trattamento delle acque reflue di prima pioggia;
9. le operazioni di taglio delle marmitte pericolose dovranno essere effettuate separatamente da quelle delle marmitte non pericolose, in maniera tale da garantire la separazione del rifiuto "ceramica interna" (in big bags distinti) e dei rifiuti "involucri metallici", a seconda della pericolosità o meno del rifiuto d'origine;
10. dovrà essere prevista idonea segnaletica che contraddistingua i rifiuti "ceramica interna" e "involucri metallici" stoccati, sulla base della pericolosità o meno del rifiuto d'origine.
11. prevedere analisi chimiche per la classificazione del rifiuto "ceramica interna" prodotto dal taglio delle marmitte pericolose, al fine di accertarne la corretta assegnazione del codice non pericoloso EER 160801, ovvero del codice pericoloso EER 160807*. Tali analisi dovranno essere effettuate la prima volta al rilascio dell'atto di modifica e successivamente almeno con cadenza semestrale (2 volte all'anno);
12. prevedere analisi chimiche per la classificazione dei rifiuti "involucri metallici" prodotti dal taglio delle marmitte pericolose, al fine di accertarne la corretta assegnazione del previsto codice non pericoloso EER 191202. Tali analisi dovranno essere effettuate al primo conferimento ad impianto di recupero autorizzato dei rifiuti "involucri metallici" e, successivamente, almeno una volta all'anno;
13. tutti i rifiuti pericolosi ed i rifiuti solidi polverulenti (in big bags) pericolosi e non pericolosi dovranno essere stoccati al coperto;
14. i rifiuti sottoposti in impianto al mero stoccaggio (operazione R13) potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. Unicamente tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico;

15. i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico;
16. ogni tipo di materiale in uscita dall'impianto, oggetto della presente autorizzazione, essendo autorizzate le sole operazioni R12 e R13, resta sottoposto al regime dei rifiuti e come tale dovrà sottostare ai dettami della "*Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" del D.Lgs. 152/06;
17. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
18. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere per 5 anni a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
19. i pozzetti di raccordo e di accesso alle vasche a tenuta dovranno essere mantenuti costantemente liberi dai rifiuti ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
20. le attività di controllo sui rifiuti dovranno essere effettuate secondo la "Procedura per il controllo radiometrico Rev. 3 del 24/03/2020" a firma dell'Esperto Qualificato e l'Allegato n.2 della stessa, per quanto riguarda l'individuazione delle aree dedicate al controllo, al confinamento e al deposito di eventuali carichi contaminati da materiali radioattivi;
21. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/20 e s.m.i.. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
22. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
23. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, dovrà comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
24. la ditta dovrà eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno annuali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizioni di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae Servizio Territoriale, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
25. la ditta ha l'obbligo di verificare che gli impianti a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative;
26. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
- b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- c) qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27 dicembre 2021;

A. PREMESSE

Lo stabilimento è in possesso di autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6422 del 30/11/2017 e s.m.i., per l'impianto sito in Comune di Cesena (FC), via Capannaguzzo n. 3681.

La succitata autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ricomprende e sostituisce anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Allegato D).

Con l'istanza in oggetto presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la Ditta ha chiesto la modifica della succitata autorizzazione unica DET-AMB-2017-6422 del 30/11/2017 e s.m.i., intendendo avviare l'operazione di recupero R12 anche sulle marmitte catalitiche classificate con codice pericoloso (EER 160807*), la cui pericolosità è dovuta alla presenza di un isolante, fra l'involucro metallico e il catalizzatore, in fibra ceramica refrattaria, avente indicazione di pericolo H350.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'attività svolta sotto aspirazione non subirà modifiche (taglio, apertura e separazione delle componenti della marmitta esaurita, stoccaggio degli involucri metallici e dell'isolante), mentre si intendono apportare modifiche ai sistemi di aspirazione, ovvero:

- vista la presenza di fibre ceramiche refrattarie, al fine di aumentare la portata di aspirazione sulla postazione in cui l'operatore provvede alla apertura della marmitta, si intende utilizzare l'impianto di aspirazione collegato alla emissione E2, attualmente a servizio della sola area di stoccaggio degli involucri e isolante;
- l'impianto servirà due cappe, chiuse su tre lati, una posizionata sulla postazione occupata dall'operatore e l'altra sull'area di stoccaggio;
- il sistema di aspirazione collegato a E2, avente una portata massima pari a 14.000 Nmc/h, in questa nuova configurazione garantirà indicativamente una portata di aspirazione, per ciascuna cappa, pari a 7.000 Nmc/h, quindi superiore a quella attuale per quanto riguarda la postazione occupata dall'operatore (3.000 Nmc/h, emissione E1) e comunque sufficiente per l'area di stoccaggio, che non prevede presenza di operatori;

- l'emissione esistente E1 sarà quindi dismessa.

Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con nota del 20/09/2022 prot. n. PG/2022/153219 ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione tecnica istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, anche con riferimento alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 16/02/2022, preso atto della relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae consegnata nella medesima seduta, ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, con le prescrizioni di seguito riportate relativamente alle emissioni in atmosfera:

“.....

In seguito ad evoluzioni normative, si ritiene opportuna la revisione del limite autorizzato per le emissioni di polveri totali inquinanti al punto di emissione E2 (filtro a maniche con portata di 14.000 m³/h), prendendo in riferimento il punto 4.31.5 “Taglio di manufatti metallici” dell'Allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi:

1. *pertanto, gli effluenti captati e convogliati in atmosfera devono rispettare il seguente valore limite aggiornato:*

<i>Punto di emissione</i>	<i>Parametro</i>	<i>Limite (mg/Nm³)</i>
<i>E2</i>	<i>Polveri totali</i>	<i>9*</i>
<i>* valore ridotto del 10%, come stabilito all'Allegato 1, suballegato 2, del DM 05/02/98;</i>		

2. *rinominare il punto di emissione E2 “Apertura marmitte catalitiche esaurite e stoccaggio involucri e isolanti”;*
3. *si rileva inoltre l'opportunità di sostituire quanto contenuto al punto 2 della DET-AMB-2020-3380 del 20/07/2020 con quanto di seguito riportato:
“per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1, i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650), integrato con la norma UNI EN 15259:2008 (criteri generali per punti di misura e campionamento) e UNI EN 13284-1:2017 (per polveri totali o materiale particolato). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato”.*

Il rappresentante dell'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche di Arpae SAC, in relazione all'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera comunica che vi sono le condizioni per accogliere la modifica in oggetto con la necessità di aggiornare l'allegato D - “Emissioni in atmosfera” come sopra indicato dalla rappresentante del Servizio Territoriale di

Arpae, precisando che verrà richiesto al gestore di comunicare con preavviso di 15 giorni la messa in esercizio degli impianti modificati e poi di procedere alla messa a regime degli stessi con l'esecuzione di tre monitoraggi dell'emissione E2 nell'arco di 10 giorni.

La rappresentante dell'AUSL Romagna ritiene esaustivi i chiarimenti presentati, esprime pertanto parere favorevole alle modifiche richieste.

.....”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 29/09/2022 e del 16/02/2023, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 01/07/2022, acquisita al protocollo di Arpae PG/2022/109161 del 01/07/2022, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di apertura dei catalizzatori esauriti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 2 – APERTURA MARMITTE CATALITICHE ESAURITE E STOCCAGGIO INVOLUCRI METALLICI E ISOLANTI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	9 mg/Nmc
Cobalto e suoi composti espressi come Co + Cromo e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Manganese e suoi composti espressi come Mn + Palladio e suoi composti espressi come Pd + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Platino e suoi composti espressi come Pt + Rame e suoi composti espressi come Cu + Rodio e suoi composti espressi come Rh + Selenio e suoi composti espressi come Se + Vanadio e suoi composti espressi come V	4,5 mg/Nmc

di cui:

Cobalto e suoi composti espressi come Co	0,9 mg/Nmc
Selenio e suoi composti espressi come Se + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc

2. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E2**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare i monitoraggi della **emissione E2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
6. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E2** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 7.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E2**, così come richiesto al precedente punto 6.

8. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti

di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

9. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'**accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e \leq 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
 - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
10. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Metalli (cobalto Co, cromo Cr, nichel Ni, manganese Mn, palladio Pd, piombo Pb, platino Pt, rame Cu, rodio Rh, selenio Se, vanadio V)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.